



N. XXX /2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Venezia , SEZIONE TERZA , composta dai Signori Magistrati:

dott. Maurizio Gionfrida Presidente
dott. Fabio Laurenzi Consigliere rel
dott. Giovanna Sanfratello Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **XXX/2018 V.G.** promosso da:

A. (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), e B. (CF: XXXXXXXXXXXXXXXXX), in proprio e quali genitori del figlio **C. (CF: XXXXXXXXXXXXXXXXX),** rappresentati e difesi dall'avv. Alexander Schuster (CF: SCHLND77T30L378V) del foro di Trento, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, via Cesare Abba n. 8, 38122 Trento

Parte ricorrente

contro

Ministero dell'Interno (CF: 80014130928), in persona del Ministro pro tempore;

Sindaco del Comune di Z. (CF: XXXXXXXXXXXXX) , rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (CF: ADS94026160278), piazza San Marco 63

Parte resistente

E con l'intervento di:

Procuratore Generale

Oggetto: ricorso ex art. 67 legge 218/1995

Premesso che:

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. A. e B. hanno impugnato il rifiuto, loro opposto dall'ufficiale di stato civile del Comune di Z., di trascrivere l'atto di nascita emendato del minore C., nato in Canada il XX.XX.2015, nel quale si attesta che il medesimo è figlio dei predetti ricorrenti;

A sostegno del ricorso i ricorrenti, cittadini italiani, coniugati in Canada, con matrimonio trascritto in Italia nel registro delle unioni civili nell'anno XX, hanno allegato che il bambino era nato con modalità gestazionali di cosiddetta maternità surrogata, essendo la fecondazione avvenuta tra un ovocita di una donatrice anonima e i gameti di A., con successivo impianto dell'embrione nell'utero di una diversa donna, quest'ultima non anonima;

al momento della nascita le autorità canadesi avevano formato un atto di nascita nel quale era indicato, come unico genitore, A.;

a seguito del ricorso presso la Corte Suprema della British Columbia ottenevano, in data XX.XX.2017, una sentenza nella quale si dichiarava che entrambi i ricorrenti sono genitori del minore, mentre né la donatrice dell'ovocita, né la cosiddetta madre gestazionale sono madri del medesimo, e, conseguentemente, l'atto di nascita veniva in tal senso emendato;

alla richiesta avanzata in Italia in data XX.XX.2017 di rettificare l'atto di nascita, l'ufficiale dello stato civile del Comune di Z. opponeva rifiuto, per esservi già un atto di nascita trascritto, per l'assenza di dati normativi certi, di circolari ministeriali sul punto, di precedenti giurisprudenziali di natura nomofilattica;

i ricorrenti hanno dunque agito ai sensi dell'art. 67 della legge 218/1995 per ottenere il riconoscimento dell'esecutorietà in Italia della sentenza XX.XX.2017, al fine di ottenere la trascrizione dell'atto di nascita del minore;

hanno inteso notificare il ricorso al solo pubblico ministero, quale parte necessaria, notiziando tuttavia anche il Sindaco del Comune di Z. e il Ministero dell'Interno, ritenendo l'insussistenza di un litisconsorzio necessario nei loro confronti;

nel merito, i ricorrenti hanno invocato l'applicazione del combinato disposto degli artt. 33, 65 e 66 della legge 218/1995, sottolineando la non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza canadese, passata in giudicato, posta la liceità delle condotte che hanno determinato la nascita del bambino, secondo le leggi del paese in cui sono state poste in essere, escludendo altresì la contrarietà all'ordine pubblico per il fatto che i genitori appartengano allo stesso genere e contestando infine la configurabilità di un bilanciamento tra il favor veritatis e il favor minoris;

L'Avvocatura dello Stato si è costituita per il Sindaco e per il Ministero, eccependo il mancato rispetto del termine a comparire stabilito dall'art. 702 bis c.p.c., sul presupposto della loro legittimazione passiva;

hanno poi eccepito il difetto di legittimazione attiva di B., non essendo egli padre del minore ed opponendosi alla domanda di riconoscimento della sentenza canadese, per contrarietà all'ordine pubblico, sotto il duplice profilo dell'illiceità nel nostro ordinamento della maternità surrogata e dell'inaammissibilità di un rapporto di filiazione con due genitori dello stesso sesso; il pubblico ministero, intervenuto, si è opposto all'accoglimento del ricorso;

all'esito della discussione in camera di consiglio il presidente ha designato se stesso quale estensore dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma disp. att. c.p.c.;

Osserva:

I ricorrenti invocano l'autorità della sentenza resa dalla Corte canadese e, denunciandone la mancata ottemperanza ad opera dell'ufficiale di stato civile, fanno istanza per l'accertamento dei requisiti di efficacia nell'ordinamento italiano.

Il procedimento in esame è regolato dagli artt. 67 della Legge 31/5/1995, n. 218, e 30 del D.Lvo 1/9/2011, n. 150.

Va preliminarmente riconosciuta la legittimazione processuale del Sindaco del Comune di Z., nella veste di ufficiale di governo, e del Ministero dell'Interno risultando entrambi, nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative, destinatari della richiesta di esecuzione del provvedimento della Corte Canadese e pertanto portatori di un interesse qualificato rispetto alla richiesta di accertamento dei requisiti del provvedimento straniero agli effetti dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995.

L'art. 33 della legge n. 218 del 1995 prevede che il rapporto di filiazione sia regolato in via principale dalla legge nazionale del figlio ed appare pertanto corretta l'applicazione delle legge canadese da parte della Corte Suprema della British Columbia (Supreme Court of British Columbia), posto che il piccolo C. ha la cittadinanza canadese.

La sentenza della Corte Canadese ha accertato la sussistenza di un rapporto di genitorialità nei confronti di B., unito in matrimonio in Canada con A., quale secondo padre del piccolo C., nato il XX.XX.2015 a XX (British Columbia,

Canada), consentendo quindi di integrare l'atto di nascita con indicazione di entrambi i genitori legali.

L'ambito del presente procedimento ha ad oggetto la verifica dei requisiti del riconoscimento degli effetti della pronuncia della Corte Canadese che trova come unico limite esterno la contrarietà del provvedimento rispetto all'ordine pubblico (art. 65, art 64 lett g), legge 218/1995. Non può invece questa Corte censurare il merito e la correttezza del provvedimento della Corte canadese che ha statuito in base alla legge nazionale applicabile che legittima l'attribuzione della cogitorialità anche al coniuge del genitore biologico, pur in assenza dei presupposti della paternità, trattandosi di soggetti dello stesso sesso.

Occorre pertanto verificare unicamente se gli effetti del provvedimento straniero possano dirsi in contrasto con i principi che caratterizzano l'ordine pubblico internazionale, inteso nella sua più lata concezione affermatasi nel tempo, e recentemente ribadita dalla Corte Suprema con sentenza Sez. 1, n. 19599 del 30/09/2016 che ha precisato come il contrasto con l'ordine pubblico non dipenda dal fatto che l'ordinamento nazionale non riconosca l'effetto della pronuncia straniera o regoli la fattispecie con disciplina difforme, ancorché di natura imperativa o inderogabile, ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e in senso analogo si è espressa la Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 16601 del 2017).

Osserva questa Corte che la circostanza che nel sistema delle fonti interne non sia previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, e non sia concesso di attribuire ad entrambi la responsabilità genitoriale del minore nato dalla procreazione medicalmente assistita, si risolve nell'evidenza di una diversità di discipline sostanziali ma non è di per se indice dell'esistenza di un principio superiore fondante e irrinunciabile dell'assetto costituzionale o dell'ordinamento dell'Unione.

Al contrario nella materia in esame tra i diritti fondamentali rientra certamente la tutela del superiore interesse del minore in ambito interno e internazionale, quale affermata dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Articolo 3 - In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente), dalla Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 24, par. 2, prescrive come in tutti gli atti e provvedimenti relativi ai minori

l'interesse del minore deve essere considerato preminente). E la stessa convenzione di New York all'art. 8 garantisce la continuità e la stabilità dello status familiare del minore (Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.). Nell'ambito di questo assetto l'ordine pubblico segnala l'esigenza imprescindibile di assicurare al minore la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui possa validamente giovare in base alla legislazione nazionale applicabile, e in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari e al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale, garantendo la crescita, l'equilibrio affettivo e la realizzazione della persona. Contrario all'ordine pubblico risulterebbe quindi, all'opposto, che, fuori dal territorio dello stato di nascita, nel territorio dello Stato Italiano, di cui pure possiede la cittadinanza, il minore venga privato dei suoi riferimenti genitoriali e venga esposto ad una condizione giuridica del tutto diversa con evidente pregiudizio dei rapporti e riferimenti familiari, con incidenza esterna anche sulla rappresentanza e responsabilità sul minore.

Peraltro anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di riconoscere la centralità dell'interesse del minore, garanzia dei best interests, anche in ambito europeo, ribadendo come "l'affermazione di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale" (cfr Corte Cost. 18/12/2017, n. 272), e nella stessa occasione ha chiarito come l'interesse all'accertamento della verità del rapporto di filiazione non si impone in modo automatico e non prevale sull'interesse del minore, ma impone un bilanciamento degli interessi. E in questo quadro la mancanza di veridicità della paternità aggiunta del secondo genitore non appare trovare ostacolo in un contrario principio di ordine pubblico internazionale.

Né può ricondursi all'ordine pubblico la previsione che il minore debba avere genitori di sesso diverso, posto che nel nostro ordinamento è contemplata la possibilità che il minore abbia due figure genitoriali dello stesso sesso nel caso in cui uno dei genitori abbia ottenuto la rettificazione dell'attribuzione di sesso con gli effetti di cui all'art. 4 della legge 164 del 1982.

Quanto ai divieti di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita posti dalla legge (art. 12, comma II, legge n. 40 del 2004, deve ritenersi corretto il rilievo (Cass. 19588/16 cit.) che le scelte del legislatore italiano nella materia appaiono frutto di una scelta discrezionale del legislatore stesso e non esprimono principi fondanti a livello costituzionale che impegnino l'ordine pubblico.

Neppure significativa è la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi pratici la PMA in tali condizioni o promuova o organizzi una surrogazione di maternità (art. 12, comma VI I cit.); diversa infatti è la valutazione del best interest del minore concepito con tali tecniche, che non può essere privato della continuità dello status filiationis legittimamente acquisito all'estero in base alla legge nazionale.

La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali.

Va disposto ex art. 52, d.lgs. n. 196/2003, l'oscuramento dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione della presente ordinanza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, accerta che la sentenza emessa dalla Supreme Court of British Columbia (Canada), giudice Grauer, in data XX.XX.2017, nel procedimento n. XX, Cancelleria di Vancouver, che accerta che «A. e B., sono i genitori di C.,

nato il XX.XX.2015 in XX, British Columbia» possiede i requisiti per il riconoscimento agli effetti di cui all'art. 67 della legge n. 218 del 1995;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento;

Dispone ex art. 52, d.lgs. n. 196/2003, l'oscuramento dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione della presente ordinanza.

Venezia, 28 giugno 2018

Il Presidente Est.

dott. Maurizio Gionfrida

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2018